Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 14 gennaio 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1970.
Composizione della sottocommissione per i prodotti agricoli ed alimentari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
PRESIDENTE DELEGATO DEL
COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 1970 con il quale, a termine dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, vengono delegate al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le funzioni di Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 18 marzo 1964, con il quale è stato stabilito l'ordinamento degli uffici e dei servizi di segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi, della commissione centrale dei prezzi e delle relative sottocommissioni;

Visto il decreto interministeriale 9 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1964, registro n. 14, foglio n. 21 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 23 luglio 1964, con il quale sono state istituite quattro distinte sottocommissioni per i diversi settori produttivi;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1970, in corso di registrazione con il quale è stata rinnovata la composizione della Commissione centrale dei prezzi per il periodo 1° luglio 1970-30 giugno 1973;

Visto il decreto 15 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1968, registro n. 8 Indu-

stria e commercio, foglio n. 100, con il quale è stata composta, per il periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1970 la sottocommissione per i prodotti agricoli ed alimentari;

Considerato che, per la scadenza dei termini, è necessario provvedere alla rinnovazione della composizione della suddetta sottocommissione;

Viste al riguardo le designazioni pervenute dalle amministrazioni e organizzazioni interessate riguardanti le nomine dei membri effettivi e supplenti della predetta sottocommissione;

Decreta:

Art. 1.

La sottocommissione per i prodotti agricoli ed alimentari, prevista dall'art. 8 del succitato decreto interministeriale 9 marzo 1964, aggiornata come nelle premesse, è così composta:

1) *per il Ministero dell'interno*:

Giacone dott. Giuseppe, vice prefetto, membro effettivo;

De Felice dott. Eustachio, vice prefetto ispettore, membro supplente;

2) *per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste*:

Conte dott. Ovidio, direttore di sezione, membro effettivo;

Golgi dott. Carlo, direttore di sezione, membro supplente;

3) *per il Ministero delle finanze*:

Pelagalli ing. Renzo, ingegnere capo, membro effettivo;

Rendina dott. Giuseppe, direttore di sezione, membro supplente;

4) *per il Ministero del tesoro*:

Quaratino dott. Luigi, direttore di divisione, membro effettivo;

Mini dott. Raffaele, direttore di divisione, membro supplente;

5) *per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*:

Corrarino dott. Santiago, ispettore generale, membro effettivo;

La Rosa dott. Francesco, ispettore generale, membro supplente;

Tucci dott. Attilio, direttore di divisione, membro supplente;

6) *per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale*:

Mazzola dott. Annibale, direttore capo, membro effettivo;

Forgnone dott. Piero, direttore di sezione, membro supplente;

7) *per il Ministero della sanità*:

De Ciampis dott. Alberto, medico provinciale superiore, membro effettivo;

Centi dott. Angelo, medico provinciale superiore, membro supplente;

8) *per l'Istituto centrale di statistica*:

Felici dott. Ubaldo, ispettore generale, membro effettivo;

Vicini dott. Mario, direttore di sezione, membro supplente;

9) *per la Confederazione generale dell'industria italiana*:

Ferroni dott. Carlo, membro effettivo;

Scialpi dott. Lucio, membro supplente;

10) *per la Confederazione generale italiana del commercio e turismo*:

Saleri dott. Leopoldo, membro effettivo;

Giuliano dott. Agostino, membro supplente;

11) *per la Confederazione generale dell'agricoltura italiana*:

Barbato dott. Rodolfo, membro effettivo;

Alessandra dott. Angelo, membro supplente;

12) *per la Confederazione italiana sindacati lavoratori*:

Prati Franco, membro effettivo;

13) *per la Confederazione generale italiana del lavoro*:

Marchesano Giuseppe, membro effettivo;

Pagnozzi Bruno, membro supplente;

14) *per l'Unione italiana dei lavoratori*:

Priori Antonio, membro effettivo;

Bissi Elio, membro supplente;

15) *per la Regione Trentino-Alto Adige*:

Dorigatti dott. Riccardo, ispettore generale, membro effettivo;

Preyer dott. Robert, ispettore capo, membro supplente;

16) *per la Regione autonoma della Sardegna*:

Masala dott. Andrea, membro effettivo;

Caria dott. Giovanni, membro supplente;

17) *per la Regione autonoma della Valle d'Aosta*:

Maquignaz geom. Giuseppe, assessore per l'agricoltura e le foreste, membro effettivo;

Albaney Giuseppe, assessore per l'industria e commercio, membro supplente;

18) *per la Regione siciliana*:

Catalano dott. Renato, ispettore regionale di 2ª classe, membro effettivo;

Camillo dott. Denito, funzionario all'assessorato dell'agricoltura e foreste, membro supplente;

19) *rappresentanti esperti per il settore economico delle barbabietole e dello zucchero*:

Picco dott. Renato, Durante dott. Aldo, Jorizzo dottor Giorgio, Ghezzi dott. Angelo, Squarzoni dott. Guerriero, Coltelli Pietro;

20) *rappresentanti esperti per il settore delle carni congelate*:

Ragno dott. Elio, Cimaschi avv. Leopoldo, Bauchiero dott. Renzo, Nucci dott. Rocco, (Lauri dott. Gino e Ardente rag. Renato, supplenti), Sassetti dott. Filippo;

21) *rappresentanti esperti per il settore economico dei prodotti agricoli ed alimentari vari*:

Potì dott. ing. Antonio, Fanelli dott. Franco, Vigni cav. Nullo, Carlizzi dott. Giuseppe, Artom dott. Cesare, Viali dott. Giorgio, Marescalchi dott. Claudio;

22) *esperti in materia economica o giuridica*:

Squillante dott. Arnaldo, consigliere di Stato.

Art. 2.

La sottocommissione di cui al precedente art. 1 ha il compito di accertare gli elementi singoli costituenti il costo di produzione, trasformazione, trasporto e distri-

buzione dei prodotti agricoli ed alimentari. A tal fine essa si avvale delle indagini eseguite dagli ispettori e di ogni altra fonte di informazione utile all'accertamento degli elementi di costo.

La sottocommissione opera su richiesta della Commissione centrale prezzi alla quale riferisce sui risultati dei lavori.

Art. 3.

I membri della sottocommissione devono mantenere il segreto sulle notizie e sui dati dei quali vengono a conoscenza a cagione del loro ufficio.

Art. 4.

La sottocommissione per i prodotti agricoli ed alimentari è presieduta dal funzionario preposto alla segreteria tecnica del Comitato interministeriale dei prezzi di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 9 marzo 1964 citato nelle premesse.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di presidente sono assolte, nell'ordine, dal capo del servizio I o dal capo del servizio II della segreteria tecnica, di cui al citato decreto ministeriale 9 marzo 1964.

Le funzioni di segretario della sottocommissione suddetta sono assolte dal dott. Cirillo Manieri e, in caso di sua assenza o impedimento, dalla dott.ssa Elsa Ricci o dal sig. Ercole Satta.

Ai lavori della sottocommissione partecipano gli ispettori che hanno svolto le indagini per l'accertamento dei costi.

Art. 5.

Ai membri della sottocommissione, indicati dal n. 9 al n. 21 dell'art. 1, non sarà attribuito alcun gettone di presenza, nè alcun trattamento di missione a carico del bilancio statale, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 6.

Per la misura del gettone di presenza e le modalità per la sua corresponsione, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge 5 giugno 1967, n. 417. La relativa spesa sarà a carico del cap. 1792 art. 2 bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rubrica Comitato interministeriale dei prezzi, per l'esercizio finanziario 1970 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 7.

Le suddette nomine decorrono dalla data del presente decreto ed avranno vigore fino al 30 giugno 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente delegato
del Comitato interministeriale dei prezzi
GAVA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1970
Registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 222

(307)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1970.

Nuova liquidazione del contributo straordinario concesso al comune di Taranto per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 16 novembre 1968, con il quale il comune di Taranto venne autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 1.729.000.000 per eseguire la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia ed al comune medesimo venne concesso per anni venti un contributo straordinario di L. 105.607.000, pari in cifra tonda al 75 % del rateo di ammortamento di un mutuo di L. 1.729.000.000 al tasso del 5,50 %;

Vista la nota 22 luglio 1970, n. 46008, con la quale la Cassa depositi e prestiti ha fatto conoscere che con decreto ministeriale 22 giugno 1970 il tasso sui mutui concernenti opere pubbliche è stato elevato dal 5,50 al 6 % e che pertanto l'annualità complessiva di ammortamento di un mutuo di L. 1.729.000.000 è di lire 146.351.552 anzichè di L. 140.809.306;

Ritenuta la necessità, in conseguenza di detto aumento, di modificare il sopracitato decreto interministeriale 16 novembre 1968 al fine di liquidare nuovamente il contributo concesso al comune di Taranto nella misura del 75 % del rateo di ammortamento del mutuo;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo concesso al comune di Taranto con decreto interministeriale 16 novembre 1968, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, per eseguire la costruzione del nuovo palazzo di giustizia è aumentato da L. 105.607.000 a L. 109.764.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 1.729.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale 16 novembre 1968) per la durata di anni 20 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 2.

Le annualità del contributo straordinario previsto nel precedente art. 1 relative agli esercizi finanziari 1968 e 1969, già impegnate nella misura annua di L. 105.607.000 saranno integrate nella misura di L. 4.157.000 per il 1968 e di L. 4.157.000 per il 1969. La maggiore spesa relativa alle annualità predette farà carico al capitolo 5010/R.

Le restanti annualità decorrenti dal 1970 al 1987 saranno impegnate per il corrente esercizio e per i successivi sul capitolo 5010 utilizzando gli appositi fondi stanziati in bilancio per l'importo di L. 109.764.000 per ogni annualità.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 4.

Sono estese al presente provvedimento, semprechè non contrastanti, tutte le disposizioni contenute nel precedente decreto interministeriale 16 novembre 1968 citato in premessa.

Roma, addì 16 novembre 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1969
Registro n. 35 Grazia e giustizia, foglio n. 159

(161)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1970.

Incarico al laboratorio chimico merceologico della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze di vigilare sulla repressione delle frodi per le sostanze ed i prodotti agrari nelle province di Arezzo, Firenze, Pistoia e Siena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1968, con il quale il laboratorio dell'istituto di industrie agrarie della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Firenze veniva incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi per tutte le sostanze ed i prodotti agrari nelle province di Arezzo, Firenze, Pistoia e Siena;

Considerato che il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Firenze, con delibera del 16 marzo 1970, ha fatto presente che il laboratorio dell'istituto di industrie agrarie della università stessa non può più attendere all'espletamento del servizio di vigilanza per la repressione delle frodi;

Considerato che la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, nella seduta del 17 settembre 1970, ha deliberato di essere disposta ad assumere il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Considerata l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al laboratorio chimico merceologico della predetta camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione del laboratorio dell'istituto di industrie agrarie dell'Università di Firenze;

Decreta:

Il laboratorio chimico merceologico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze è incaricato della vigilanza per l'applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni, nelle province di Arezzo, Firenze, Pistoia e Siena, in sostituzione del laboratorio dell'istituto di industrie agrarie della facoltà di agraria della Università degli studi di Firenze.

Il predetto laboratorio chimico merceologico si avvarrà della collaborazione dell'istituto di agronomia della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Firenze, per le sementi e le analisi botaniche in tutta la circoscrizione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1970
Registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 110

(163)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Abital, con sede in Rho.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Abital con sede in Rho (Milano) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che, nell'ambito dell'intero complesso societario, hanno comportato, tra l'altro, la cessazione dell'attività nello stabilimento di Chirignano (Venezia), per cui gli operai dipendenti dallo stabilimento stesso sono sospesi dal lavoro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Abital con sede in Rho (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 maggio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(174)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Genova sono le seguenti:

Braccianti L. 3.210; salariati fissi: comuni L. 2.760, qualificati L. 3.250, specializzati L. 3.460.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(79)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Perugia sono le seguenti:

Braccianti L. 2.690.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(78)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Molini e Pastificio Pantanella di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Molini e Pastificio Pantanella di Roma ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Molini e Pastificio Pantanella di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 agosto 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(176)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Victory Arredamenti S.a.s. di Fontanelle.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Victory Arredamenti S.a.s. di Fontanelle (Treviso) ha in corso operazioni di ristrut-

turazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Victory Arredamenti S.a.s. di Fontanelle (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 luglio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(177)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 12/168 del 6 luglio 1968, con il quale l'amministrazione provinciale di Parma ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada comunale « Palanzano-bivio Vaestano », che collega la strada provinciale Massese nel centro abitato di Palanzano con la strada provinciale Valcieca al km. 3+040, dell'estesa di km. 3+600;

Visto il voto n. 1016 del 21 luglio 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che tale strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « Palanzano-bivio Vaestano », dell'estesa di km. 3+600 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(13078)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1970.

Restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'acqua ragia minerale contenuta nelle soluzioni di caucciù ciclizzato in meno del 50 % in peso di prodotto petrolico esportate all'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'acqua ragia minerale contenuta nelle soluzioni di caucciù ciclizzato in meno del 50 % in peso di acqua ragia minerale, esportate all'estero, osservate le norme della legge e del regolamento doganali.

Art. 2.

Le ditte esportatrici, per essere ammesse al beneficio di cui al precedente articolo, devono avanzare apposita domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

La quantità di acqua ragia minerale, contenuta nelle soluzioni di caucciù ciclizzato esportate, è determinata mediante analisi, da eseguirsi da parte del laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette sui campioni dei prodotti, prelevati, di volta in volta, all'atto dell'esportazione.

Roma, addì 16 dicembre 1970

Il Ministro: PRETI

(162)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1970.

Destinazione di una quota dello stanziamento effettuato, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1968, n. 50, a favore del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 31 gennaio 1968, n. 50, che autorizza il conferimento in favore del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, della complessiva somma di lire 50 miliardi;

Considerato che è necessario disporre la destinazione che dovrà essere data a detta somma, secondo quanto stabilisce l'art. 2, comma primo, della menzionata legge 31 gennaio 1968, n. 50;

Visto lo statuto del Banco di Sicilia, approvato con proprio decreto 19 maggio 1951 e modificato con decreti 28 maggio 1955, 13 settembre 1960, 27 luglio 1964 e 29 aprile 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La somma di L. 50 miliardi conferita al Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, sullo stanziamento di cui all'art. 1 della legge 31 gennaio 1968, n. 50, sarà destinata quanto a

L. 12,1 miliardi ad aumento del fondo di dotazione e quanto alle residue L. 37,9 miliardi all'accantonamento in apposito fondo di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi del vigente statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(101)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1970.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella (Vercelli), approvato con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 23 gennaio 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 18, comma terzo, dello statuto della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella (Vercelli), in conformità al seguente testo:

« I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia, e sono confermabili ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(98)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1970.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, approvato con decreto ministeriale in data 17 giugno 1969;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 9 gennaio 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 20, comma quarto, dello statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, in conformità al seguente testo:

« I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi devono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni dei consigli di sede e dei comitati di sconto ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(99)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1970.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 23 giugno 1969, n. 2024, con il quale l'amministrazione provinciale di Livorno ha deliberato di approvare la provincializzazione dell'ex strada militare « Lacona-Marina di Campo » (Isola d'Elba) che si diparte dall'innesto con la strada provinciale « Procchio-Marina di Campo » in località « Casa Serra », della lunghezza di km. 7 + 854 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario);

Visto il decreto n. 5073 del 20 marzo 1970, con il quale il Ministero della difesa ha disposto che la strada in parola cessa di appartenere al novero delle strade militari;

Visto il voto 21 luglio 1970, n. 1053, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che la suddetta strada, può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada ex militare di cui alle premesse è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(115)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1970.
Nomina di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 14 del vigente statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;

Considerato che occorre procedere alla nomina, per il prossimo quadriennio, del consigliere di amministrazione di propria competenza;

Decreta:

Il gr. uff. Mario Rubatto è nominato componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(80)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1970.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 0,60 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 24 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(96)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di lire 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto sarà diposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 31 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(202)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di lire 3,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 31 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(201)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale delle sementi certificati », in Lonigo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale delle sementi certificati », che avrà luogo a Lonigo (Vicenza) dal 22 al 25 marzo 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(158)

DECRETO PREFETTIZIO 19 dicembre 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Treviso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 1018.15.2 del 12 febbraio 1969, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1969-72;

Vista la nota n. 10831 del 16 dicembre 1970, con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, sede di Treviso, designa a far parte del collegio predetto il dott. Giuseppe Baruffi, capo dell'ufficio sanitario della sede, in sostituzione del dottor Giuseppe De Salvo, collocato a riposo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Baruffi, capo dell'ufficio sanitario dell'INAM, sede di Treviso, è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità, in rappresentanza del predetto istituto.

Treviso, addì 19 dicembre 1970

Il prefetto: PARENTE

(97)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica delle sostanze organiche naturali presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna, è vacante la cattedra di chimica delle sostanze organiche naturali, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

(219)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « La Rinascita », con sede in Monterosi

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 13 dicembre 1970, la gestione commissariale della società cooperativa agricola « La Rinascita », con sede in Monterosi (Viterbo), è stata prorogata fino al 31 dicembre 1970.

(121)

Scioglimento della società « Cooperativa agricola Montella », con sede in Montella

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 23 dicembre 1970, la società « Cooperativa agricola Montella », con sede in Montella (Avellino), costituita per rogito Albano in data 30 novembre 1958, repertorio 1170 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Angelo Giannelli.

(122)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

Corso dei cambi del 13 gennaio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,24	623,15	623 —	623,25	623,15	623,25	623,21	623,25	623,24	623,20
Dollaro canadese	614,30	615,70	615,50	615,95	614,60	614,30	615,95	615,95	614,30	615,75
Franco svizzero	144,61	144,65	144,67	144,65	144,65	144,60	144,665	144,65	144,61	144,65
Corona danese	83,28	83,27	83,32	83,325	83,25	83,29	83,32	83,325	83,28	83,28
Corona norvegese	87,29	87,28	87,33	87,32	87,30	87,30	87,31	87,32	87,29	87,30
Corona svedese	120,70	120,70	120,74	120,775	120,60	120,73	120,745	120,775	120,70	120,70
Fiorino olandese	173,42	173,40	173,42	173,41	173,40	173,42	173,42	173,41	173,42	173,40
Franco belga	12,55	12,557	12,5575	12,5585	12,55	12,55	12,5585	12,5585	12,55	12,55
Franco francese	112,89	112,90	112,93	112,935	112,85	112,90	112,93	112,935	112,89	112,91
Lira sterlina	1495,60	1496,40	1496,70	1496,75	1496 —	1495,80	1496,80	1496,75	1495,60	1496,50
Marco germanico	171,23	171,20	171,19	171,17	171,15	171,18	171,21	171,17	171,23	171,20
Scellino austriaco	24,11	24,10	24,2150	24,11375	24,12	24,11	24,114	24,11375	24,11	24,16
Escudo portoghese	21,84	21,80	21,86	21,85	21,80	21,84	21,85	21,85	21,84	21,82
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,96	8,9590	8,95	8,95	8,9585	8,9590	8,95	8,96

Media dei titoli del 13 gennaio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,175
Redimibile 3,50 % 1934	98,90
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,30
» 5 % (Ricostruzione)	86,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,30
» 5 % (Città di Trieste)	87,225
» 5 % (Beni esteri)	85,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,90
» 5,50 % » » 1968-83	85,625
» 5,50 % » » 1969-84	89,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,125
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,575
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	93,225
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	92,875
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,60
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,90
» 5'50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 gennaio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,23
Dollaro canadese	615,95
Franco svizzero	144,657
Corona danese	83,322
Corona norvegese	87,315
Corona svedese	120,76
Fiorino olandese	173,415
Franco belga	12,558
Franco francese	112,932
Lira sterlina	1496,775
Marco germanico	171,19
Scellino austriaco	24,114
Escudo portoghese	21,85
Peseta spagnola	8,959

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Corigliano d'Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1971, il comune di Corigliano d'Otranto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.036.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(244)

Autorizzazione al comune di Celenza sul Trigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1971, il comune di Celenza sul Trigno (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.173.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(245)

Autorizzazione al comune di Faggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1971, il comune di Faggiano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.682.973, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(246)

Autorizzazione al comune di Fagnano Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1971, il comune di Fagnano Alto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.642.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(247)

Autorizzazione al comune di Giove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1971, il comune di Giove (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.277.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(248)

Autorizzazione al comune di Montieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1971, il comune di Montieri (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.330.696, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(249)

Autorizzazione al comune di Monterotondo Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1971, il comune di Monterotondo Marittimo (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.319.188, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(250)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 3556, in data 18 dicembre 1970, il gr. uff. Mario Costantini è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio.

(125)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dall'11 settembre 1970 al 15 ottobre 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1838/70, n. 1852/70, n. 1876/70, n. 1917/70, n. 1975/70 e n. 2018/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Per l'11 settembre 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
11.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- il Senegal e la Costa d'Avorio	43,70
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	22,00
	- gli altri paesi terzi	27,00
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala	38,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	5,00
	- gli altri paesi terzi	10,00
10.04	Avena	10,00
10.05 B	Granturco altro	5,00
10.07 C	Sorgo - durra	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (2)	76,00
	- la zona III (2)	81,00
	- la zona IV (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	66,00
	- tenore in ceneri da 601 a 900	61,00
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (2)	69,00
	- gli altri paesi terzi	57,00
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	51,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,50
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	34,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	34,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	34,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	25,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	25,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	20,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	20,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (2)	76,00
	- la zona IV b) (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (2)	76,00
	- la zona IV b) (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

Periodo dal 12 settembre 1970 al 15 ottobre 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
11.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	22,00
	- gli altri paesi terzi	27,00
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala	38,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	5,00
	- gli altri paesi terzi	10,00
10.04	Avena	10,00
10.05 B	Granturco altro	5,00
10.07 C	Sorgo - durra	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (2)	76,00
	- la zona III (2)	81,00
	- la zona IV (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	66,00
	- tenore in ceneri da 601 a 900	61,00
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (2)	69,00
	- gli altri paesi terzi	57,00
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	51,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,50
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	34,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	34,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	34,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	25,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	25,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	20,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	20,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (2)	76,00
	- la zona IV b) (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (2)	76,00
	- la zona IV b) (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(12350)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/61 di data 27 giugno 1931, con il quale il cognome del sig. Germek Albino nato a Tomadio (ex provincia di Trieste) il 2 agosto 1925, residente a S. Dorligo della Valle 87, venne ridotto in forma italiana di « Germani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda in data 11 dicembre 1970, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Germęk »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/61 di data 27 giugno 1931 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Albino Germani è restituito nella forma originaria di « Germek ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 29 dicembre 1970

Il prefetto: CAPPELLINI

(233)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/3500/29/V di data 9 febbraio 1933, con il quale il cognome del sig. Marc Rodolfo, nato a Trieste il 3 aprile 1904 e qui residente in Strada di Guardiella n. 40, venne ridotto in forma italiana di « Marzi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 24 novembre 1970, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Marc »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/3500/29/V di data 9 febbraio 1933 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Marzi Rodolfo è restituito nella forma originaria di « Marc ».

Uguale restituzione è disposta pure nei confronti della moglie Giorgina Dragoilovich, nata a Trieste il 1° giugno 1907.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 29 dicembre 1970

Il prefetto: CAPPELLINI

(232)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova

Il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale n. 6463 del 16 giugno 1970, avranno luogo in Roma nei giorni 8, 9, 10 ed 11 febbraio 1971, alle ore 8, presso i locali del palazzo degli esami, siti in via G. Induno n. 4.

(281)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « artificiere » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 44ª del 31 ottobre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 12 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1970, registro n. 50 Difesa, foglio n. 107, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso a un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « artificiere » specializzato.

(221)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « calderaio e calderaio fucinatore » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 43ª del 24 ottobre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 27 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1970, registro n. 49 Difesa, foglio n. 317, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « calderaio e calderaio fucinatore » qualificato.

(222)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « apparecchiatore telescriventista » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 44ª del 31 ottobre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1970, registro n. 50 Difesa, foglio n. 108, concernente l'approvazione della graduatoria e la dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto, per la qualifica di mestiere di « apparecchiatore telescriventista » qualificato.

(223)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico, per titoli, a diciotto posti di operaio comune.

Le graduatorie, distinte per mansioni di operaio cameriere, aiuto operaio muratore, aiuto operaio pittore e verniciatore, aiuto operaio circuitista elettrico e aiuto operaio radiomontatore, dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico, per titoli, a diciotto posti di operaio comune nella pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dello interno, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1968, sono state pubblicate a pag. 587 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 7 dell'1-31 luglio 1970.

(128)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2090 del 28 marzo 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1969;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le proposte e le designazioni pervenute;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Guido dott. Alfonso, consigliere di 1ª classe della prefettura di Cosenza;

Caruso dott. Pasquale, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Concetti prof. Fulvio, primario ostetrico dell'ospedale civile di Cosenza;

Cervo dott. Massimo, specialista in ostetricia;

Bigigrano Anita, ostetrica condotta del comune di Mangone.

Segretario:

Crea Luciano, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Cosenza.

Il presente decreto verrà pubblicato inoltre nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 23 dicembre 1970

Il medico provinciale: DE PRISCO

(144)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.